

TAR Lazio, Sezione I bis Roma - Sentenza 24/05/2006 n. 3840
legge 109/94 Articoli 1, 10 - Codici 1.1, 10.3

I chiarimenti della Corte di Giustizia (Sez. I - Sentenza 9 febbraio 2006 n. 226/04) escludono che sia in contrasto con la norma comunitaria un'interpretazione della parallela normativa nazionale che consenta di ritenere "in regola con gli obblighi relativi" al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi ovvero relativi al pagamento delle imposte e delle tasse la ditta che, anteriormente al termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione ad una gara di appalto, si sia avvalsa di misure di condono fiscale o di sanatoria adottate dalla legislazione nazionale ed i cui pagamenti, dilazionati nell'arco temporale ex lege eventualmente consentito, siano in corso di adempimento alla data di presentazione della domanda. Ciò ferma restando la necessità di rispettare, entro i puntuali termini di scadenza previsti, l'esatto pagamento dei ratei (ove ovviamente tale modalità di estinzione della pretesa contributiva e/o tributaria sia consentita dalla legislazione di favore applicata). Tale postulato supera il diverso avviso manifestato dalla giurisprudenza amministrativa nazionale (Cons. Stato n. 8215/2004) a mente del quale il condono deve essere già avviato e definito, con l'avvenuta liquidazione e pagamento di tutti i ratei, in una fase anteriore alla partecipazione. E' escluso inoltre che, agli effetti extra-fiscali, possa assegnarsi rilievo alcuno alla differenza, concettuale e concreta, tra evasione e omissione contributiva.